COMUNE DI SAN LUCA
(RC)
Numero protocollo 0004067

in Partenza del 28-04-2021

COMUNE DI SAN LUCA

89030 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca Provincia di Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802
Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEDIANTE R.D.O. *"APERTA A TUTTI I FORNITORI"*)

OGGETTO: Completamento lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade comunali e riqualificazione urbana del centro abitato".-

Codice CIG: 8732464143 Codice CUP: D57H17000840002

In esecuzione della Determinazione Area Tecnica n. 098 del 26/04/2021 si rende noto che sulla Piattaforma internet (www.acquistinretepa.it) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (da ora in poi: "MePa") è visibile, relativamente all'oggetto, una richiesta di offerta (c.d. "RDO") aperta a tutti i soggetti abilitati.

Potrà dunque inserire la propria offerta qualunque impresa in possesso delle necessarie abilitazioni sul MePA,per la categoria oggetto della RdO, conseguita entro i termini di presentazione dell'offerta.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico MePa accessibile dal sito http:// www.acquistinretepa.it

1. **STAZIONE APPALTANTE:**
   Comune di San Luca – Corso Corrado Alvaro n. 2 - c.a.p. 89030 – San Luca (RC) – Telefono 0964/985012-Fax 0964/985720 - E-mail areatecnica.sanluca@asmepec.it

   Responsabile Unico del Procedimento: ing. Antonella Catanzariti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Luca.

2. **PROCEDURA DI GARA:**
   La gara verrà espletata mediante **procedura negoziata** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera "c" del D.Lgs 50/2016) **in modalità elettronica, utilizzando lo strumento telematico del MePA.**
   La richiesta di offerta è **aperta a tutti i fornitori**.
   Si tratta a rigore di una procedura *negoziata* e non di una procedura *aperta* perché, ai fini della partecipazione alla gara, l'operatore economico deve aver conseguito sul MePA le necessarie abilitazioni per la categoria oggetto della RdO entro i termini di presentazione delle offerte.

Nella procedura *aperta*, invece, il conseguimento di dette abilitazioni non è richiesto.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Codici appalto:	N. Gara: 8131784 CIG: 8732464143 CUP: D57H17000840002
Luogo:	Comune di San Luca
Oggetto (breve descrizione dell'appalto):	I lavori consisteranno nella bitumazione di alcune strade comunali.
Importo complessivo	€ 155.222,97, oltre IVA
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 152.752,40
Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.470,57
Cauzione provvisoria 2%	€ 3.104,46

3.1 QUALIFICAZIONE (SI VEDA ANCHE PUNTO 12):

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifiche (D.P.R. 207/2010)	**Cat.**	**Class.**	**Importo**	**%**	**Prevalente o scorporabile**
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	I	€ 155.222,97	100,00	Prevalente
TOTALE (inclusi oneri sicurezza): € 155.222,97. Il totale delle opere da subappaltate non può eccedere il 40% dell'importo complessivo					

4. TERMINE DI ESECUZIONE:

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di 60 (SESSANTA) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE:

L'avviso/disciplinare di gara, la domanda di ammissione e gli elaborati progettuali sono disponibili sul Portale MePa.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE E PUBBLICAZIONI

6.1 TERMINE PER PORRE QUESITI entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/05/2021

Con riferimento ai quesiti, gli stessi andranno inoltrati esclusivamente attraverso il portale Me.Pa., intendendosi questa Stazione Appaltante esonerata da ogni responsabilità per quesiti e/o chiarimenti inviati con altre modalità. Le risposte saranno rese disponibili attraverso la suddetta piattaforma telematica. Non verranno evase richieste di chiarimenti fatte verbalmente o telefonicamente.

6.2 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/05/2021

Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

6.3 **INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE:** Portale Me.Pa.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

Lo svolgimento delle sedute in modalità telematica e virtuale.

8. **CAUZIONE:** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, con le modalità previste dal disciplinare di gara, da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Per fruire delle riduzioni previste dal comma 7 del suddetto articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

9. **FINANZIAMENTO E MODALITÁ DI PAGAMENTO:**

Finanziamento: Fondi Regione Calabria tramite accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti

Corrispettivo: a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.lgs. n.50/2016

Anticipazione: ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55 del 2019, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Ai sensi dell'art. 207 comma 1 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici".
Ai sensi dell'art. 207 comma 1 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici" per le procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente D.L. e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Modalità di pagamento: come previsto dal Capitolato Speciale d'appalto.

10. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÁ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Gli operatori economici sono tenuti al versamento dei contributi, pari ad € 20,00, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione.

10.1) AVCPASS Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP) e verificare il possesso dei requisiti anche tramite la Banca dati stessa. Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE). Il documento (PassOE) deve essere inserito nella Busta A Documenti amministrativi. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale. tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". La registrazione avviene accedendo all'apposito Link sul Portale ANAC (Servizi disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) seguendo le istruzioni ivi contenute e indicando, dopo la registrazione, il CIG di questa procedura di gara.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: - operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili); - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice; - operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

11.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: I concorrenti, in qualsiasi forma partecipino, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

11.1.2 WHITE LIST L'appalto prevede lavorazioni rientranti nelle attività definite "sensibili" dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 192/2012. Per partecipare alla procedura le imprese concorrenti che intendono eseguire in proprio le lavorazioni suddette devono essere iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito pressa la Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (cosiddetta white list) ovvero abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. In relazione al comma 1 dell'art. 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per le attività "sensibili", l'iscrizione dell'impresa nella white list provinciale tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.

12. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare alla procedura di gara le imprese in possesso di attestazione SOA rilasciata da società regolarmente autorizzate, in corso di validità ed adeguata, per categorie e classifiche, ai valori dell'appalto.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 50/2016 Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. I concorrenti di altri Stati aderenti all'Unione Europea devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Si rammenta che l'efficacia dell'attestazione SOA è pari a cinque anni, con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5 DPR 207/2010. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine quinquennale, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare/richiedere un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione. Il mancato rispetto di tale tempistica, comporterà l'esclusione dalla gara.

12.1 SUDDIVISIONE IN LOTTI: L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto la convenzione stipulata con l'Ente finanziatore prevede la rendicontazione degli interventi finanziati entro una certa data; l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischia di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto e di rendicontare correttamente le spese sostenute all'Ente finanziatore; al fine di conseguire una maggiore garanzia relativamente all'esecuzione per la S.A. risulta più conveniente affidarsi a gestori dotati di elevati requisiti tecnici ed economici;

13.TERMINE DI VALIDITÁ DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36 commi 2 lett. d) e 9 bis del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55 del 2019. La soglia di anomalia sarà determinata con le modalità di cui all'art 97 D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 55 del 2019, si provvederà all'esclusione automatica di

tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020).

15. INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO.

15.1. Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE la condanna con sentenza, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati:
a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati); b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 49 del D.Lgs 56/2017);
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) ,648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

15.2.) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione interdittiva). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni) e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni),del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Disposizione modificata dall'art. 80 c. 2 della legge n. 55 del 2019).

15.3) L'esclusione di cui al punto 15.1 e 15.2 e quella di cui al successivo punto 15.5.lett.c), in applicazione delle Linee guida n. 6 Anac, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

15.4) Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi (anche non definitivamente accertate ma a conoscenza ed adeguatamente dimostrati dalla Stazione

Appaltante) rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La Stazione appaltante valuterà, in ogni caso, il ricorrere delle fattispecie di esclusione previste dall'art. 80 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

15.5) Costituiscono, inoltre, motivi di esclusione:
a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;
b) l'essere stato sottoposto a fallimento, o il trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186 bis del RD n. 267/1942;
c) l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con mezzi adeguati da parte della stazione appaltante. A tal fine rilevano i gravi illeciti professionali individuati nelle Linee-guida n. 6 Anac;
c-bis) l'aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
c-quater) l'aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) il determinarsi una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);
f-bis) il presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) la mancata dichiarazione di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;
l) l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) - il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; - l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c. 2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;

15.6) Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

15.7) Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 15.1 e 15.2, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 15. 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

15.8) Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

15.9) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 15.7 e 15.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

15.10) Per le pene accessorie si applicano i commi 10 e 10-bis dell'art. 80 d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

15.11) Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al

predetto affidamento. Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti. Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, c. 5 lett. c, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, c. 3, del Codice dei Contratti. Per i reati dovranno essere dichiarate tutte le sentenze definitive -ivi comprese quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione- e non definitive comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. Per ogni provvedimento dovrà indicarsi il reato, le circostanze di fatto, l'epoca della commissione e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara (non devono essere dichiarati unicamente i reati depenalizzati, quelli per i quali sia intervenuta riabilitazione o i reati dichiarati estinti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria dopo la condanna). I reati valutati dalla S.A. come rilevanti, oltre a quelli indicati nel comma 1 dell'art. 80 del Codice, e sopra riportati, sono quelli elencati dalle Linee Guida Anac n.6/2017. É fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 codice procedura penale, 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15.12) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.

15.13) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;

15.14) Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.

15.15) Si demanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.

15.16) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

15.17) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

15.18) Il contratto d'appalto conterrà le clausole ivi riportate che l'o.e. con la partecipazione al bando espressamente accetta. ed altresì le seguenti ulteriori clausole:

- Clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);
- Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
- Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.
- Clausola contenente l'obbligo per l'appaltatore, ove tenuto, di trasmettere al committente entro 5 giorni i documenti previsti dall'art. 4 D.L. n. 124/2019 (cd. Decreto Fiscale).

15.19) Gli eventuali subappalti, disciplinati dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55 del 2019, saranno autorizzati a condizione che siano richiesti in sede di offerta e siano specificatamente e correttamente indicate le percentuali e le lavorazioni che si intendono eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. L'omessa dichiarazione di subappalto di categorie scorporabili e subappaltabili non possedute dall'o.e. comporterà l'esclusione dalla gara.

15.20) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, salvo i casi previsti al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016.

15.21) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.

15.22) É vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 come modificati dal D. Lgs n. 56/2017 e dagli artt. 19-bis e 19-ter del D. Lgs n. 56/2017, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

15.23) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.L.vo n. 50/2016 come integrato con le lett. f bis ed f ter dall'art. 49 lett. e) del D. L.vo n. 56/2017.

15.24) La Stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte.

15.25) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.).

15.26) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, si procederà all'esclusione,

all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'ANAC e l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

15.27) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.

15.28) L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

15.29) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.

15.30) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.

15.31) La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.

15.32) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.

15.33) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

15.34) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.).

15.35) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

15.36) La Stazione Appaltante assegna all'operatore economico un termine di minimo 3 (tre) e massimo 5 (cinque) giorni lavorativi per la regolarizzazione delle carenze di cui al punto precedente, salvo casi di particolare complessità per i quali potrà accordare il termine massimo di 10 giorni previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

15.37) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione.

15.38) L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs.50/2016 e s.m., in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

15.39) Il contratto, a termini dell'art. 32 comma 9 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo 32. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell'art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

15.40) Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell'Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. 15.41) Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., presso la sede dell'Ente Appaltante.

15.42) Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento.

15.43) Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016 come modificato dall'art. 59 del D.Lgs n. 56/2017) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza.

15.44) L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all'aggiudicataria in via d'urgenza nei casi indicati dall'art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto.

15.45) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Al fine di non appesantire e quindi rallentare l'esame dei contenuti della Documentazione amministrativa, gli OO.EE. dovranno evitare duplicazioni di dichiarazioni già presenti nei modelli messi a disposizione, integrando gli stessi qualora si rendesse necessario, dandone opportuna evidenza e producendo allegati solo se indispensabili a chiarire particolari problematiche. Si raccomanda di nominare e rendere immediatamente riconoscibili i files caricati sulla Piattaforma Telematica e di utilizzare sempre i modelli di volta in volta pubblicati nelle procedure di interesse, al fine di evitare richieste di regolarizzazione con conseguente prolungamento dei tempi di conclusione delle gare.
Le comunicazioni alle imprese verranno effettuate nelle modalità previste dal MePA tramite la funzione "*Comunicazioni con i fornitori*". In particolare, tale strumento verrà usato per le comunicazioni di avvio del soccorso istruttorio, della proposta di aggiudicazione, dell'aggiudicazione stessa, della stipulazione del contratto, di annuncio delle successive sedute.
Le comunicazioni di esclusione verranno invece inviate sia tramite pec che tramite il citato strumento di comunicazione.

L'invio di comunicazioni tramite MePA non è comunque esclusivo, in quanto potrà essere accompagnato dall'invio di pec e dalle necessarie pubblicazioni in ottemperanza alle norme vigenti. In caso di richieste avanzate dalle imprese (preferibilmente attraverso il MePA), la risposta verrà data sia direttamente al richiedente, sia in forma anonima e generalizzata nelle modalità già citate entro un termine ragionevole.

Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all'esito provvisorio di gara. L'Ente Appaltante effettueranno le comunicazioni previste agli artt.76, commi 3 e 5, e 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ai soggetti ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi. Le comunicazioni relative all'aggiudicazione verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web.
L'Ente Appaltante non si assume responsabilità in caso di mancata attivazione della PEC dichiarata in domanda o di malfunzionamento della stessa. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, le comunicazioni di cui all'art. 52 del Codice andranno inviate ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle risarcitorie, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Reggio Calabria. La Stazione Appaltante non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 1.2 del presente bando di gara. Si informa che ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente Appaltante e che l'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: -devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; -potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati; in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura; -devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83, comma 3, art. 90, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Normativa di riferimento Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i, nonché a tutta la legislazione speciale in materia.

16. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale Me.Pa. entro i termini previsti dal bando di gara, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma,
Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara e degli allegati saranno escluse. La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di San Luca ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In ogni caso,

fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di San Luca da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale.
Il Comune di San Luca si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara. In caso di indisponibilità oggettiva del sistema di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, la Stazione Appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

16.1 Ulteriori prescrizioni per RTI e Consorzi. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio. In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio. L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata presentare l'offerta.

16.2 Documentazione amministrativa richiesta
Nella sezione amministrativa deve essere allegata la seguente documentazione in formato elettronico, a pena di esclusione, e precisamente:

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (ALLEGATO 1), scaricabile dal Portale.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.
Qualora l'istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all'interno dell'istanza stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. Si invita ad allegare copia elettronica della relativa procura.
Si precisa che:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,

dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

b) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE (ALLEGATO 1), dal singolo concorrente, da tutte le imprese riunite in caso di RTI, nonché dall'impresa ausiliaria, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

c) DICHIARAZIONE attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80, D. Lvo 50/2016 resa dai seguenti soggetti solo se diversi del firmatario dell'allegato 1:
- dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;
- dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica descritti al precedente punto.

La dichiarazione richiesta può essere direttamente resa dal legale rappresentante ed essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in capo ai soggetti indicati dalla legge.
Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

d) DICHIARAZIONE RELATIVA AL SUBAPPALTO – (Modello dichiarazione di subappalto). É ammesso il subappalto alle condizioni di cui all'art. 105, commi 2 e 5 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55 del 2019 e nel limite massimo del 40%. L'impresa dovrà dettagliare le percentuali e le lavorazioni relative alle singole categorie di progetto che, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. In mancanza dell'indicazione specifica delle percentuali e delle lavorazioni oggetto di subappalto, lo stesso non sarà autorizzato. La dichiarazione andrà resa e sottoscritta con firma digitale dall'impresa concorrente e, nel caso di

raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento.

e) ATTESTAZIONE SOA di cui al D.P.R. n.207/2010. Il predetto attestato, per la categoria e la classifica adeguata all'importo da appaltare, deve essere rilasciato da società (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità. Si richiama quanto previsto al punto 12 del bando di gara circa l'efficacia dell'attestazione SOA. Al fine di consentire alla S.A. il rispetto della tempistica per il rinnovo, l'o.e. inserirà nella busta amministrativa la richiesta inoltrata alla SOA corredata dalla PEC e dalla ricevuta di consegna ed il Contratto stipulato con la società di attestazione Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o raggruppate o da riunirsi o da raggrupparsi, l'attestazione SOA deve essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

f) CAUZIONE PROVVISORIA (art. 93, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) che dovrà indicare quale beneficiario l'Amministrazione aggiudicatrice: Comune di SAN LUCA (beneficiario). La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione delle offerte, e dovrà contenere: -IMPEGNO del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione; L'importo della stessa dovrà essere pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pari ad € 3.104,46. (Si applicano le disposizioni relative ai benefici previsti dal comma 7 dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016) .

g) AVVALIMENTO - Nel caso in cui l'impresa concorrente intendesse fare ricorso all'avvalimento andranno presentati:
   - dichiarazione di impegno, sottoscritta con firma digitale dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, redatta a norma del DPR n.445/2000;
   - contratto, sottoscritto con firma digitale o copia in formato elettronico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse ed i mezzi necessari per tutta la durata dell'appalto, debitamente sottoscritto dalle parti;
   - dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dall'impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 D. L.vo n. 50/2016,nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, redatta a norma del DPR n.445/2000, ed attestante altresì che l'impresa ausiliaria non partecipa alla medesima procedura di gara in forma propria o associata; Non è ammesso il c.d. avvalimento "a cascata". Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

h) DICHIARAZIONE, FIRMATA DIGITALMENTE, AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS. 159/2011 (nel caso in cui non vi siano familiari conviventi deve essere prodotta dichiarazione negativa);

i) DOCUMENTO PASSOE che, in caso di RTI o avvalimento, dovrà essere congiunto (mandataria/mandante- ausiliato/ausiliaria). Nel caso in cui la busta "A" non dovesse contenere il documento "PASSOE" il concorrente sarà invitato a far generare lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e conseguentemente a produrlo alla stazione appaltante. La mancata trasmissione a seguito dell'invito della S.A. comporterà l'esclusione dalla gara.

j) (DGUE) Documento di gara unico europeo compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 85 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e

comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/03/2018. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione).

k) DICHIARAZIONE IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI RTI, ove si partecipi con tale modalità, firmata digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

l) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Camera di Commercio firmata digitalmente dal L.R.

m) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

n) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

o) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
 dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
 a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
  c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l'operatore economico mandatario deve inserire la denominazione del raggruppamento nell'apposito campo "Denominazione ATI.

p) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

☐ a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
☐ a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
☐ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
☐ a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

q) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
☐ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete (o, in alternativa)
☐ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete ai componenti in R.T.I. o in Consorzio Ordinario.

Si precisa che: tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle modalità e nel loro contenuto le prescrizioni contenute nel presente bando di gara. La mancanza o l'irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà l'esclusione dalla gara fatto salvo fatto salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 Qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, l'Ente Appaltante provvederà ad escludere l'impresa/e dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

16.3 Offerta economica (fac-simile di sistema)

L'offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal sistema per ogni partecipante. Le sue impostazioni di invio sono già predefinite e non modificabili.

San Luca 28/04/2021

COMUNE DI SAN LUCA (RC)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(ing. Antonella Catanzariti)